

Disposizioni

Articolo n. 36 della Legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009

Legge regionale 1 luglio 1968 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni

Circolare Dipartimento Lavoro n. 1/2009

Circolare Dipartimento Lavoro n. 212/1995

Circolare Dipartimento Lavoro n. 304/1998

LEGGE 14 maggio 2009, n. 6

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009

Art. 36.

Misure urgenti per l'emergenza sociale

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2009 e nell'anno 2010, interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l'esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante l'impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l'impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
2. La gestione dei cantieri di cui al comma 1 è affidata direttamente ai comuni.
3. Possono essere ammesse a finanziamento le spese concernenti:
 - a) retribuzione ed oneri assicurativi del personale di direzione;
 - b) retribuzione ed oneri assicurativi dei lavoratori;
 - c) spese forfettarie di progettazione e compenso forfettario spettante al Responsabile unico per il procedimento (RUP);
 - d) costo del materiale, dei trasporti, noli e mano d'opera qualificata o specializzata.
4. Il trattamento economico dei lavoratori utilizzati per la realizzazione dei progetti previsti dal comma 1 nonché del personale di direzione, è fissato nella misura prevista dalla vigente normativa per i cantieri di lavoro.
5. I rappresentanti legali dei comuni inoltrano istanza di finanziamento all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le istanze sono corredate del progetto regolarmente approvato dagli organi competenti e munito dei visti necessari.
6. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione

professionale e dell'emigrazione dispone l'accreditamento dell'intero ammontare delle somme finanziate dopo aver acquisito i seguenti documenti:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) verbale di selezione dei lavoratori da avviare al cantiere;
- c) nomina e ratifica del personale di direzione;
- d) dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa;
- e) copia del verbale di aggiudicazione della fornitura dei materiali, noli e trasporti.

7. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può disporre ispezioni amministrative sulla conduzione dei cantieri.

8. Il comune, entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione dei lavori, trasmette all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione la relazione consuntiva finale dei lavori e contestualmente versa in entrata nel bilancio della Regione eventuali somme residue, con la specifica degli interessi maturati ed al netto della commissione bancaria.

9. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare ad ogni comune della Regione, per l'anno 2009, un numero di cantieri di lavoro secondo il seguente prospetto:

- a) n. 2 per i comuni fino a 3.000 abitanti;
- b) n. 4 per i comuni fino a 5.000 abitanti;
- c) n. 5 per i comuni da 5001 a 10.000 abitanti;
- d) n. 6 per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti;
- e) n. 7 per i comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;
- f) n. 8 per i comuni da 30.001 a 60.000 abitanti;
- g) n. 12 per i comuni oltre 60.000 abitanti;
- h) almeno 15 per i comuni oltre 300.000 abitanti.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 2009 la spesa di euro 55.400 migliaia di euro e per l'anno 2010 la spesa di 166.200 migliaia di euro cui si

provvederà con la disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 - linea d'azione 6.3 del Programma attuativo regionale (PAR).

11. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana apposita direttiva che stabilisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento.

12. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 è abrogato. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni sui cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

(VI Legislatura)

Legge Regionale n. 17 del 01 07 1968

-°-

Nuove norme sui cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati.

(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 06 07 1968 n. 31)

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

Capo I

Cantieri di lavoro promossi o autorizzati
dalla Regione

ARTICOLO 1

L' Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione autorizza, sentita la Commissione regionale per l' avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l' assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, l' apertura di cantieri di lavoro, per disoccupati, per la sistemazione di strade dei Comuni dell' Isola o per la costruzione di altre opere di pubblica utilita'.

La gestione dei predetti cantieri e' affidata ad enti pubblici e ad altri enti giuridicamente riconosciuti, nei confronti dei quali le opere di cui al 1 comma si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle relative finalita' istituzionali.

ARTICOLO 2

I progetti delle opere da eseguire nei cantieri debbono essere sottoposti all' approvazione degli Uffici del Genio civile o degli uffici tecnici delle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

L' ammontare della spesa relativa non puo' superare, per ogni cantiere, l' importo di L. 10.000.000.

ARTICOLO 3

Possono essere ammesse a finanziamento, entro i limiti d' importo di cui all' articolo precedente, le spese concernenti:

- a) la retribuzione della mano d' opera occorrente;
- b) il costo del materiale e del relativo trasporto;
- c) il costo degli eventuali noli e trasporti di materiale di risulta, limitatamente agli enti autarchici territoriali.

Il finanziamento delle spese indicate nelle precedenti lett. b) e c), non puo', in ogni caso, superare la spesa occorrente per la retribuzione della mano d' opera.

ARTICOLO 4

Il trattamento economico dei lavoratori disoccupati avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente Capo, nonche' del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi e' fissato nella misura seguente.

I lavoratori hanno diritto, oltre alla indennita' di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad un assegno giornaliero di L. 1.500 e, qualora non percepiscano indennita' di disoccupazione, ad un ulteriore assegno giornaliero di L. 200, aumentato di L. 100 per la moglie, per ogni figlio e per i genitori, purché siano a carico.

Al direttore del cantiere e' corrisposto, a carico dell' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, un assegno giornaliero di L. 2.800; agli istruttori un assegno giornaliero di L. 2.500.

ARTICOLO 5

Gli uffici tecnici di cui al precedente art. 2 provvedono alla consegna dei lavori ed esercitano il controllo tecnico nei cantieri sulla esecuzione delle opere progettate.

I predetti uffici sono tenuti a trasmettere all' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione durante la esecuzione dei lavori almeno due relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori medesimi, con le proprie osservazioni.

E' in facolta' dell' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione disporre ispezioni straordinarie tecniche ed amministrative.

All' uopo, esso puo' avvalersi di funzionari designati dall' Ispettorato tecnico dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici e dal Provveditorato regionale per le opere pubbliche, oltre che di funzionari del proprio ruolo amministrativo e del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

ARTICOLO 6

L' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione accredita all' ente gestore, dopo l' inizio dei lavori, il 90% della somma autorizzata presso un istituto di credito, indicato dallo stesso ente. Se l' ente gestore e' un ente autarchico territoriale, la somma predetta deve essere accreditata presso il tesoriere comunale o provinciale.

I pagamenti sono effettuati, a cura dell' istituto di credito e dei tesoriери, direttamente ai creditori, sulla base di ordini di pagamento rilasciati in loro favore da legali rappresentanti degli enti gestori.

Qualora l' istituto di cui al comma precedente si trova in un Comune diverso da quello in cui e' ubicato il cantiere di lavoro, il rappresentante dell' ente gestore, limitatamente alle spese per retribuzioni della mano d' opera, e' autorizzato ad effettuare prelevamenti quindicinali per i relativi pagamenti.

Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell' ente gestore su presentazione dei documenti giustificativi della spesa, previo il collaudo delle opere di cui al successivo art. 7.

ARTICOLO 7

Il collaudo delle opere realizzate nei cantieri e' disposto a cura dell' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che si avvale, all' uopo, di

collaudatori iscritti nell' elenco previsto dall' articolo 8 della legge 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche.

Capo II

Partecipazione finanziaria della Regione ai cantieri
di lavoro promossi o autorizzati dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLO 8

L' Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione e' autorizzato ad erogare spese per finanziare l' acquisto di materiali occorrenti nei cantieri di lavoro istituiti nel territorio della Regione in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, il cui costo della mano d' opera e' a carico dello Stato.

L' intervento finanziario della Regione non puo' superare, in via generale, l' ammontare della somma erogata per la retribuzione della mano d' opera.

ARTICOLO 9

Gli enti gestori interessati, per ottenere il finanziamento, devono presentare all' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione apposita domanda corredata delle copie del progetto relative alle opere da eseguire e del decreto ministeriale istitutivo del cantiere.

ARTICOLO 10

L' Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dall' Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio, comprovante l' avvenuto inizio dell' attivita' del cantiere, accredita all' ente gestore, nei modi stabiliti dal precedente articolo 6 presso gli istituti o tesorieri ivi indicati, il 90% della spesa autorizzata.

L' erogazione delle spese avviene secondo quanto previsto dall' articolo 6.

ARTICOLO 11

Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell' ente gestore su presentazione dei documenti giustificativi della spesa.

A tal fine, l' ente gestore, ad ultimazione dei lavori, deve inoltrare al competente Ufficio del Genio civile, per il visto di congruita' dei prezzi, le fatture quietanzate dai fornitori.

L' Ufficio del Genio civile, dopo eseguiti i necessari accertamenti, appone sulle fatture apposita dichiarazione attestante l' effettivo impiego nel cantiere del materiale fatturato.

ARTICOLO 12

Le varianti al progetto originario che si rendessero necessarie durante la esecuzione dei lavori, debitamente autorizzate dai competenti uffici del Genio civile, debbono essere comunicate tempestivamente all' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quella prevista nel progetto originario ammesso a finanziamento sono a totale carico dell'ente gestore.

Capo III

Cantieri di lavoro istituiti in forza della legge 18
marzo 1959, n. 7 e successive modificazioni.

ARTICOLO 13

Il 1 comma dell' art. 2 della legge 18 marzo 1959, n. 7 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

<< art. 2 - L' Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione ripartisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le somme disponibili fra i comuni indicati nell' articolo precedente in ragione di L. 500 per abitante, in base ai dati ufficiali dell' ultimo censimento.

Le somme attribuite a ciascun comune non debbono in ogni caso essere inferiori a L. 1.000.000.

Detto limite e' elevato a L. 5.000.000 per i comuni delle isole minori >>.

ARTICOLO 14

Il 1 comma dell' art. 4 della legge indicata nell' articolo precedente e' cosi' modificato:

L' Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, provvede entro venti giorni, sulle richieste dei comuni, udito un apposito comitato da istituire con decreto dell' Assessorato medesimo e composto:

- del Direttore regionale dell' Assessorato del lavoro e della cooperazione che lo presiede;
- dell' Ispettore centrale dell' Assessorato predetto preposto al Fondo siciliano per l' assistenza ai lavoratori disoccupati, con funzioni di Vice presidente;
- di tre funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell' Assessorato dei lavori pubblici, di cui uno supplente;
- di due funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell' Assessorato dell' agricoltura e foreste, di cui uno supplente.

Espleta le funzioni di Segretario un funzionario della carriera direttiva dell' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione >>.

ARTICOLO 15

La prima parte del 1 comma dell' art. 5 della legge citata agli articoli precedenti e' cosi' sostituita:

<< I lavori previsti dalla presente legge, sotto la diretta responsabilita' del sindaco, debbono essere iniziati entro il 31 dicembre dell' anno in cui vengono autorizzati ed ultimati entro il 30 aprile dell' anno successivo >>.

ARTICOLO 16

Il trattamento economico dei lavoratori avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente Capo e quello del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi e' fissato in misura pari a quello previsto nel precedente art. 4.

Capo IV

Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 17

Agli oneri derivanti dalla presente legge a carico dell' anno finanziario 1968 si fa fronte:

a) per le finalita' del Capo I, nonche' per il finanziamento dei corsi professionali, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 16851 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario in corso;

b) per le finalita' del Capo II con la somma di L. 1.000.000.000 da prelevarsi dal fondo iscritto al cap. n. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario in corso;

c) per le finalita' del Capo III con lo stanziamento annuo previsto dalla legge 18 marzo 1959, n. 7.

Per gli esercizi finanziari successivi, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede annualmente con la legge di bilancio nei limiti della disponibilita' del bilancio stesso.

Il Presidente della Regione e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 18

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dal 2 comma del precedente art. 2, l' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvedera' ad lavoratori e del personale dei cantieri in corso di svolgimento, alle nuove misure previste dal precedente art. 4.

ARTICOLO 19

Restano ferme le disposizioni del DL Pres. reg.

18 aprile 1951, n. 25 e del DL Pres. reg. 31 ottobre 1951, n. 31 ed ogni altra norma non incompatibile con la presente legge.

ARTICOLO 20

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 luglio 1968.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio XII – U.O. Cantieri di Lavoro
Via Imperatore Federico, 70 – 90143 PALERMO
Fax 091 6373610

Prot. n. 34344

Palermo, 05 ottobre 2009

CIRCOLARE n° 1

Cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L. R. 14 maggio 2009, n°6.

Ai Comuni dell'Isola
All' ANCI Sicilia – Sede Regionale
Agli Uffici del Genio civile della Regione Siciliana - Loro Sedi
All'Ispettorato Regionale Tecnico dei Lavori Pubblici - Palermo
Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche - Palermo
Ai Servizi XIII e XIV Uffici Regionali del Lavoro – Loro Sedi
Ai Servizi XV e XVI Ispettorati Regionali del Lavoro – Loro Sedi
Ai Servizi Ispettorati Provinciali del Lavoro della Sicilia – Loro Sedi
Ai Servizi Uffici Provinciali del Lavoro della Sicilia – Loro Sedi
Ai Centri per l'Impiego della Sicilia – Loro Sedi
e, p.c. Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati
Agli Ordini Professionali degli Architetti della Sicilia - Loro Sedi
Agli Ordini Professionali degli Ingegneri della Sicilia - Loro Sedi
Agli Ordini Professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia

Loro Sedi

Ai Collegi Professionale dei Geometri della Sicilia - Loro Sedi

Ai Collegi Professionali dei Periti Agrari della Sicilia - Loro Sedi

Ai Collegi Professionali degli Agrotecnici della Sicilia - Loro Sedi

La legge regionale 14 maggio 2009, n°6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 20 maggio 2009, recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha autorizzato l’Assessore Regionale al Lavoro a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l’impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Nelle more che vengano rese disponibili le risorse finanziarie previste dallo stesso art. 36, si impartiscono le seguenti direttive finalizzate all’acquisizione delle istanze di finanziamento al fine di rendere più tempestiva l’azione della Pubblica Amministrazione.

Premessa: Oggetto degli interventi

I cantieri regionali di lavoro da finanziare ai sensi della legge regionale n°6/2009 soggiacciono, per quanto non espressamente previsto dalla legge appena citata, alla disciplina dettata dalla legge regionale n°17/’68 e successive modifiche ed integrazioni ed alle circolari attuative che, per quanto non modificato dalla presente circolare, trovano applicazione.

L’apertura dei cantieri di lavoro, pertanto, può essere autorizzata, oltre che per la costruzione, anche per la sistemazione e/o manutenzione di opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale da realizzare su aree appartenenti al Demanio o al Patrimonio comunale, appartenenza che dovrà essere attestata dal legale rappresentante del comune che richiede il finanziamento.

Deve trattarsi, in ogni caso, di opere per le quali si possa effettuare il collaudo, e che siano in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente promotore. (art. 1, comma 2°, della legge regionale n°17/68).

Non potranno essere finanziate, quindi, opere per le quali non sia possibile effettuare il relativo collaudo, quali, ad esempio lavori di discerbature, decespugliamento, pitturazione strisce pedonali, spurgo pozzetti fognari, rappezature strade, l'acquisto e relativa posa in opera di terreno vegetale o simile e di piante di qualsiasi tipo, opere inerenti impianti elettrici in contrasto con quanto stabilito dalla Legge n°37/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed interventi di semplice manutenzione, periodici e ricorrenti.

Le opere di manutenzione potranno formare oggetto di finanziamento soltanto se, intervenendo su opere già esistenti, introducano modifiche e/o miglioramenti di carattere permanente e siano inequivocabilmente opere collaudabili.

1) Istanza di finanziamento, termini e modalità di presentazione

I Comuni dell'Isola, al fine di accedere al finanziamento, dovranno fare pervenire, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione, Dipartimento Lavoro, Servizio XII, Cantieri di lavoro e Gestione del Fondo Siciliano, via Imperatore Federico n. 70/B - 90143 Palermo, istanza di finanziamento, redatta secondo l'allegato Fac-simile (**all. "A"**) corredata dai progetti, completi di preventivo di spesa (**all. "B"**) e dalla documentazione elencata al successivo **punto 5**).

L'istanza di finanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

L'istanza ed i relativi allegati dovranno recare date successive alla data di pubblicazione della presente circolare nella G. U. R .S.

2) Predisposizione atti

La individuazione delle opere da realizzare con il cantiere di lavoro è rimessa all'organo esecutivo dell'Amministrazione comunale. Per la relativa progettazione esso si

avvale dei funzionari dei propri uffici tecnici o, in caso di carenza di organico ovvero di impossibilità dei predetti Uffici di redigere il progetto, da certificare da parte del responsabile dell'Ufficio, di professionisti esterni.

Nel caso di affidamento della progettazione a funzionari interni all'amministrazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 18 della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso, invece, di affidamento dell'incarico all'esterno, nella sussistenza dei presupposti citati, il Comune dovrà provvedere all'impegno contabile della relativa spesa a carico del bilancio comunale. L'affidamento all'esterno dovrà essere effettuato secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia e dovrà essere approvato con apposito provvedimento esecutivo del soggetto competente. Il relativo impegno di spesa, nel caso di successivo accoglimento dell'istanza di finanziamento, graverà sul finanziamento stesso nel limite massimo del 3% dell'importo finanziato (cfr. art. 3 della L.R. 12 marzo 1986, n°12).

Lo stesso provvedimento dovrà contenere la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 7 della legge n°109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni. Detta nomina deve essere comunicata a questo Assessorato. Per il R. U. P. si richiama quanto stabilito dall'art. 18 della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni.

I progetti ed i relativi preventivi di spesa dovranno essere redatti in assoluta conformità a quanto stabilito dal vigente prezzario inerente il calcolo dei costi dei materiali da utilizzare nei progetti dei cantieri di lavoro di cui alla L.R. 1 luglio 1968, n°17, ovvero addivenire al prezzo, laddove non previsto nel prezzario cui sopra è cenno, prendendo in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo dove viene attuato il cantiere di lavoro, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza. La congruità del prezzo citato secondo i criteri riportati deve risultare da apposita dichiarazione del responsabile del servizio, confermata dal RUP.

Ai fini della redazione dei preventivi di spesa dovrà tenersi conto degli adeguamenti annuali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3° dell'art. 14 della legge regionale n°25/93 (adeguamento I. S. T.A.T.).

3) Approvazione progetto

Una volta posti in essere gli adempimenti di cui sopra, l'organo competente provvederà all'adozione del provvedimento approvativo del progetto.

Il provvedimento dovrà fare menzione della validazione del progetto effettuata dal responsabile unico del procedimento ex art. 47 del regolamento generale dei lavori pubblici e del parere tecnico espresso dallo stesso ex art.7 bis, legge n°109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.

Il R. U .P. dovrà, comunque, verificare, in sede di validazione che il progetto sia corredato di tutti i visti, le approvazioni, le autorizzazioni, i pareri, le certificazioni, le dichiarazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa, sia in via generale, sia in relazione alla specifica natura delle opere da eseguire. Una copia del certificato di validazione dovrà, anch'essa, essere inoltrata a questo Assessorato regionale del lavoro.

Tutta la restante documentazione tecnica ed amministrativa di pertinenza sarà conservata agli atti degli enti gestori, distinta per ogni singolo cantiere, al fine di facilitare le attività di verifica e riscontro in sede di controllo, ispezioni e collaudo.

I predetti progetti ed i relativi allegati tecnici devono essere corredati dall'approvazione in linea tecnica (art. 7/bis, comma 1, legge n°109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni) e dalla congruità dei prezzi rilasciata secondo le modalità indicate nel precedente punto 2).

I progetti devono essere conformi, oltre che alle norme sulla sicurezza stabilite dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, a quanto previsto dall'art. 3 e 4 della legge regionale n°120 del 13 dicembre 1983, per cui ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione dovrà essere riservato almeno il 50% della spesa autorizzata (art.3, L.R.n°120/83). Di contro, le spese indicate al punto 6) dell'all. "B" alla presente circolare, non possono in ogni caso superare il 50% dell'ammontare del finanziamento concesso.

Gli enti proponenti sono interamente responsabili unitamente al R. U. P., della regolarità e completezza della documentazione, nonché della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Eventuali irregolarità potranno dare luogo all'adozione da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione di provvedimenti di revoca dei decreti di finanziamento, con i relativi consequenziali addebiti.

Si precisa che il termine per la trasmissione delle istanze è perentorio. A tale fine farà fede il timbro dell'ufficio postale. Nel caso in cui le istanze dovessero essere consegnate brevi manu, le stesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno utile. In tal caso farà fede il timbro in entrata del Dipartimento al Lavoro dell'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione.

4) Numero di cantieri finanziabile per Comune

(comma 9, art.36, L.R. n°6/2009)

- a) comuni fino a 3.000 abitanti: n. 02 cantieri per comune;
- b) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: n. 04 cantieri per comune;
- c) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: n. 05 cantieri per comune,
- d) comuni da 10.001 a 15.000 abitanti: n. 06 cantieri per comune;
- e) comuni da 15.001 a 30.000 abitanti: n. 07 cantieri per comune;
- f) comuni da 30.001 a 60.000 abitanti: n. 08 cantieri per comune;
- g) comuni oltre i 60.000 abitanti: n. 12 cantieri per comune;
- h) comuni oltre i 300.000 abitanti almeno n. 12 cantieri per comune.

Le istanze con i progetti ed i documenti da allegare di cui al successivo punto c), saranno sottoposti a valutazione, basata sulla verifica della documentazione trasmessa e sull'ammissibilità dei progetti in funzione dei lavori da realizzare.

Si potrà richiedere il finanziamento per un numero di cantieri pari al numero massimo previsto in base alla popolazione residente al 31/12/2008. Ove ritenuto opportuno potranno essere presentati ulteriori progetti nella misura massima del 30% , da tenere in considerazione

nell'ipotesi in cui in fase istruttoria vi sia un giudizio negativo per uno o più progetti tra quelli presentati e non venga ammesso a finanziamento.

Le operazioni di valutazione saranno effettuate da apposito "nucleo di valutazione" nominato dall' Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione.

Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

L'Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione, disporrà i decreti di finanziamento, una volta definita, con esito positivo, l'istruttoria della relativa documentazione pervenuta e la relativa valutazione.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia come precisato al punto b) delle "norme di gestione dei cantieri di lavoro" di cui all'allegato "C" alla presente circolare e dovranno concludersi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2010.

5) Documenti da allegare all'istanza di finanziamento

1) Provvedimento adottato dal soggetto competente, con il quale viene affidato l'incarico di progettazione a funzionari dell'Ufficio Tecnico del comune o, in caso di carenza di organico ovvero di impossibilità dei predetti Uffici di redigere il progetto, da certificare da parte del responsabile dell'Ufficio, a professionisti esterni nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni;

2) Progetto delle opere e dei lavori da eseguire, approvato in linea tecnica (art. 7/bis, comma 1, legge n°109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n°7/2002 e successive modifiche e integrazioni), contenente:

- corografia della zona con l'indicazione dell'opera;
- relazione tecnica;
- elaborati grafici;
- computo metrico estimativo;
- particolari costruttivi;
- planimetrie;
- calcolo analitico del fabbisogno della manodopera (ordinaria – qualificata – specializzata);

- preventivo di spesa a carico di questa Amministrazione.

3) Provvedimento approvativo del progetto, che può, contestualmente, contenere la nomina del R. U. P. e dovrà fare menzione della validazione del progetto effettuata da quest' ultimo.

4) Certificazione del R. U. P. con la quale si attesta che il progetto è corredato di tutti i visti, le approvazioni, le autorizzazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa, sia in via generale, sia in relazione alla specifica natura delle opere da eseguire;

5) Attestazione del legale rappresentante del comune, dalla quale si evince che i siti oggetto dell'intervento appartengono al demanio o al patrimonio del comune;

6) Dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di assunzione a proprio carico delle maggiori spese e degli oneri non finanziabili, quali ad esempio gli oneri derivanti dalla predisposizione e redazione del Piano di Sicurezza che restano a totale carico degli Enti Gestori, o qualora il costo finale del progetto sia superiore al limite massimo finanziabile pari ad €. 111.280,00 (Cfr. Decreto 29 gennaio 2009, n°38 pubblicato sulla G. U. R. S. 27 febbraio 2009, n°9).

7) Dichiarazione del RUP circa il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non espressamente evidenziato nella presente circolare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle circolari in vigore non in contrasto con le disposizioni quivi emanate ed alle norme di gestione dei cantieri di lavoro, di cui all'allegato "C" che forma parte integrante della presente circolare.

Resta inteso che il finanziamento dei cantieri è subordinato all'assegnazione delle risorse finanziarie previste dall'ultimo comma dell'art. 36 della legge in argomento e nessuna responsabilità per le spese sostenute per la predisposizione dei progetti potrà ricadere su questo Assessorato in caso di mancato finanziamento.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro e nella G.U.R.S.

L'ASSESSORE
(On. Dott. Luigi Gentile)

**ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE**

CIRCOLARE 14 febbraio 1995, n. 212

G.U.R.S. 18 marzo 1995, n. 14

Disposizioni attuative in materia di cantieri di lavoro per disoccupati.

Alle amministrazioni comunali

Alle Province regionali

Agli uffici del Genio civile

All'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale

dei lavori pubblici

All'ispettorato tecnico regionale presso l'Assessorato

regionale dei lavori pubblici

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche

Agli enti gestori di cantieri di lavoro

Ai gruppi di lavoro XI e XII - cantieri di lavoro - 1^a dir.

All'Ufficio regionale del lavoro

All'Ispettorato regionale del lavoro

Agli uffici provinciali del lavoro

Agli ispettorati provinciali del lavoro

Alle sezioni di collocamento

e, p.c.

Alla Presidenza della Regione

- Ufficio di gabinetto

Al collegio dei revisori del Fondo siciliano per

l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati

All'ordine professionale degli architetti

All'ordine professionale degli ingegneri

All'ordine professionale dei dottori agronomi

e dei dottori forestali

Al collegio professionale dei geometri

Al collegio professionale dei periti agrari

Ai componenti della Commissione regionale per l'impiego

Richieste di finanziamento avanzate dai comuni e dalle province regionali

Al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della normativa afferente ai cantieri di lavoro per disoccupati e di rendere più agevoli le relative procedure attuative, si ritiene opportuno sostituire le direttive emanate con le circolari [nn. 179](#) del 29 dicembre 1992 - [184](#) del 22 aprile 1993 - [188](#) del 23 settembre 1993 - [194](#) e [195](#) del 4 marzo 1994 - [198](#) del 29 aprile 1994 - [201](#) del 26 luglio 1994 - [204](#) del 12 ottobre 1994 - dalla presente abrogate.

Gli enti interessati, al fine di potere ottenere il finanziamento di progetti da realizzare attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati, dovranno esperire i seguenti adempimenti:

1) predisposizione di appositi provvedimenti adottati dai competenti organi deliberativi e resi esecutivi a norma di legge, con i quali vengono preventivamente individuate le opere da realizzare, provvedendo, contestualmente, all'affidamento del relativo incarico di progettazione a funzionari dell'ufficio tecnico o, in caso di accertata impossibilità, a professionisti esterni.

L'elaborazione dei relativi progetti dovrà essere predisposta, infatti, da funzionari degli uffici tecnici, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. [21/85](#), ed a quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale n. [10/93](#), ai quali sarà corrisposto un compenso forfettario pari all'1% dell'importo complessivo del progetto, giusta legge regionale n. [120/83](#).

Qualora gli enti gestori non dispongano di propri uffici tecnici ovvero si trovino nella impossibilità di provvedere alla progettazione a causa di insufficienza d'organico rispetto ai propri compiti istituzionali, o ancora nel caso di opere di particolare complessità, possono, ai sensi degli artt. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, [n. 10](#) e [n. 12](#) della legge regionale 1 settembre 1993, [n. 25](#), mediante delibere richiamanti le motivazioni sopra citate, commettere la redazione dei progetti a liberi professionisti, assumendo, contestualmente, l'impegno della spesa relativa al compenso forfettario pari al 3% dell'ammontare del progetto, di cui all'art. 4 della legge regionale [n. 120/83](#), come modificato dall'art. 3 della legge regionale [n. 12/86](#).

L'onere forfettario del 3% inerente le spese di progettazione, nel caso di successivo finanziamento dei progetti, graverà sull'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Le delibere comunali o provinciali che affidano l'incarico di progettazione a professionisti esterni sono soggette al visto preventivo di legittimità.

I progetti ed i relativi preventivi di spesa dovranno essere redatti in assoluta conformità al prezzario regionale approvato con D.P. del [23 marzo](#) 1993, avendo riguardo della parte concernente i cantieri di lavoro, nonché alla relativa analisi dei costi di cui al D.P. n. 399/93 del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 29 maggio 1993.

La conformità deve risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'ente, menzionata nel verbale di consegna, di cui in prosieguo.

I competenti uffici degli enti provvederanno, altresì, ad acquisire prima della consegna dei lavori, i visti, le approvazioni, le autorizzazioni, i pareri, le certificazioni, le dichiarazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa, sia in via generale, sia in relazione alla specifica natura delle opere da eseguire.

Di tali atti positivi, se necessari, dovrà farsi espressa menzione nel verbale di consegna.

2) Adozione da parte della giunta municipale o provinciale, del provvedimento deliberativo di approvazione dei progetti (art. 12, comma 1, legge regionale [n. 25/93](#)), che dovrà avere ad oggetto interventi rientranti tra quelli in precedenza individuati.

Il provvedimento deliberativo dovrà fare menzione *del parere tecnico e della congruità dei prezzi*, apposti sui progetti dai titolari dei competenti uffici tecnici, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale [n. 25/93](#).

Detto provvedimento, inoltre, dovrà contenere l'autorizzazione al legale rappresentante dell'Ente ad inoltrare all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione l'istanza di finanziamento relativa ai medesimi progetti.

3) Istanza di finanziamento (art. 12 - comma 2 - legge regionale [n. 25/93](#)) - Termini e modalità di presentazione.

I sindaci dei comuni o i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accedere al finanziamento di progetti da realizzare con cantieri di lavoro per disoccupati, dovranno fare pervenire, annualmente, entro e non oltre il 30 ottobre, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione le relative istanze di finanziamento redatte sull'accluso mod. (allegato A), corredato dalla dettagliata scheda (allegato B), dalle apposite delibere della giunta municipale o provinciale approvate dagli organi di controllo e dal preventivo di spesa a carico di questo Assessorato (allegato D).

Le istanze, ai fini dei finanziamenti da disporre a carico del relativo esercizio finanziario, avranno validità soltanto per l'anno di presentazione.

Ai fini della redazione dei preventivi di spesa, dovrà, infatti, tenersi conto degli adeguamenti annuali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3° dell'art. 14 della legge regionale [n. 25/93](#).

Nessun'altra documentazione dovrà essere prodotta all'Assessorato regionale del lavoro oltre quella citata al punto 3.

Tutta la restante documentazione tecnica ed amministrativa di pertinenza sarà conservata agli atti degli enti gestori, distinta per ogni singolo cantiere, al fine di facilitare le attività di verifica e riscontro in sede di controllo, ispezioni e collaudo.

Gli enti proponenti sono interamente responsabili della regolarità e completezza della documentazione, nonché della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Eventuali irregolarità potranno dare luogo all'adozione da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione di provvedimenti di revoca del decreto di finanziamento, con i relativi conseguenziali addebiti.

Gli enti proponenti devono concentrare le richieste di finanziamento in un'unica istanza, nella quale devono essere elencati i progetti, per i quali l'ente gestore chiede il finanziamento, secondo l'ordine di priorità derivante dall'urgenza, importanza ed utilità sociale agli stessi attribuita.

A) Finanziamento di progetti a favore di comuni e province

Ai comuni ed alle province regionali è riservata complessivamente una quota non inferiore al 70% dei finanziamenti da destinare alla realizzazione dei cantieri. (art. 12 - comma 4° - legge regionale [n. 25/93](#)).

L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, sulla base della richiesta contenuta nell'istanza presentata, individuerà i progetti da ammettere a finanziamento, limitatamente alla disponibilità di bilancio, tenendo conto delle priorità indicate dagli enti ed in conformità ai seguenti criteri stabiliti dal decreto [n. 906](#) del 22 settembre 1993:

- preventiva ripartizione a livello provinciale dell'80% dello stanziamento annuale in proporzione al numero dei disoccupati ed alla popolazione attiva, attribuendo il 75% ed il 25% dello stanziamento, rispettivamente, al primo ed al secondo parametro;

- riserva del restante 20% dello stanziamento annuale, da utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al successivo punto, per fronteggiare gravi situazioni di emergenza economico - sociale e per contrastare la criminalità mafiosa nelle aree cosiddette a rischio;

- assegnazione di un numero annuo di cantieri non superiore a:

Amministrazioni comunali:

a) comuni con oltre 100.000 abitanti: n. 50 cantieri per comune;

b) comuni fino a 100.000 abitanti: n. 30 cantieri per comune;

c) comuni fino a 50.000 abitanti: n. 20 cantieri per comune,

d) comuni fino a 20.000 abitanti: n. 12 cantieri per comune;

e) comuni fino a 10.000 abitanti: n. 6 cantieri per comune;

f) comuni fino a 3.000 abitanti: n. 3 cantieri per comune;

Per i comuni di cui alle lettere e) ed f) che contino più di n. 3 frazioni o borgate, il numero massimo dei cantieri finanziabili è aumentato di 1/3.

Amministrazioni provinciali:

- province regionali con oltre 600.000 abitanti: n. 40 cantieri per ciascuna provincia regionale;

- province regionali fino a 600.000 abitanti: n. 20 cantieri per ciascuna provincia regionale.

Si riterranno ammissibili a finanziamento un massimo di n. 3 stralci, purchè non si trovino in connessione diretta con altri stralci finanziati nello stesso esercizio finanziario.

Detta condizione deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente, come da allegato A.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, disporrà i decreti di finanziamento, tenendo conto dei decreti di cui sopra e secondo le priorità indicate dagli enti.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si riserva la facoltà di non inserire nel piano finanziario le istanze di progetti presentate dagli enti, che non abbiano ancora definito amministrativamente i cantieri finanziati negli anni precedenti o che non abbiano rispettato quanto previsto dall'art. 13, comma 5, della legge regionale [n. 25/93](#).

La regolarizzazione dei cantieri afferenti gli anni precedenti deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente gestore, come da allegato A ed allegato C.

Si fa presente che la mancanza di uno solo dei documenti sopra richiesti comporterà l'automatica esclusione dal finanziamento del relativo progetto.

1) CONSEGNA DEI LAVORI

L'inizio dei lavori deve essere preceduto da formale consegna, effettuata da un funzionario dell'ufficio tecnico dell'ente gestore, alla presenza del direttore del cantiere e del legale rappresentante dello stesso.

I comuni, al bisogno, per la relativa consegna dei lavori possono avvalersi anche dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, previa richiesta dello stesso ente gestore.

In sede di consegna dovrà accertarsi lo stato dei luoghi, al fine di evitare la sussistenza di modifiche, alterazioni o altre cause, che impediscano la piena realizzazione del progetto nei termini previsti.

Il verbale di consegna dei lavori dovrà menzionare la seguente documentazione da inviare, unitamente allo stesso, a questo Assessorato:

- a) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, di incondizionata adesione al preventivo di spesa ed alle norme di gestione;
- b) nomina del personale di direzione;

c) dichiarazione, a firma del progettista, di fattibilità dei lavori;

d) attestazione che il progetto è conforme al prezzario regionale ed all'analisi dei costi vigenti.

2) INIZIO LAVORI

Gli enti gestori disporranno l'inizio dei lavori previsti in progetto entro e non oltre il termine di giorni 60 dalla notifica del decreto di finanziamento, pena la revoca del finanziamento concesso (art. 12, comma 3° - legge regionale [n. 25/93](#)).

Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni 60 con atto deliberativo, dettagliatamente motivato, della giunta municipale o provinciale, da inviare all'Assessorato regionale del lavoro.

Detto atto deliberativo deve essere adottato entro il termine dei primi ordinari giorni 60, pena la revoca del finanziamento concesso.

3) EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO

L'Assessorato disporrà il versamento dell'intero ammontare delle somme finanziate dopo avere acquisito, oltre a quanto citato al punto A/1, i sottoelencati documenti:

- comunicazione di effettivo avvenuto inizio dei lavori;

- piano di sicurezza dei cantieri approvato dalla U.S.L. competente o, in sostituzione, dichiarazione del legale rappresentante che lo stesso piano si trovi giacente presso la U.S.L.

per l'approvazione di competenza. Le spese relative all'acquisto degli attrezzi e di quanto prescritto nel piano di sicurezza dei cantieri sono a totale carico dell'ente gestore;

- verbale di aggiudicazione della fornitura dei materiali a ditte, con allegata la relativa delibera della giunta municipale o provinciale, che hanno i requisiti previsti dalla legge regionale 29 aprile 1985, [n. 21](#) e dalla legge regionale 12 gennaio 1993, [n. 10](#).

L'eventuale ribasso d'asta non potrà essere utilizzato in quanto fa parte delle economie di gestione;

- verbale di selezione dei lavoratori da avviare al cantiere;
- dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa.

B) Interventi afferenti i cantieri di lavoro richiesti da: enti diversi dai comuni e dalle province regionali.

1) CONDIZIONI - REQUISITI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Le opere ed i lavori, formanti oggetto delle iniziative proposte, devono riguardare opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale, come espressamente richiesto dall'art. 1 - comma 1°, della legge regionale [n. 17/68](#) e successive modifiche (art. 9 della legge regionale 21 febbraio 1976, [n. 9](#)).

A tal fine, i progetti devono essere corredati da apposita dichiarazione resa dall'amministrazione comunale o dalla prefettura territorialmente competente in relazione all'ambito comunale in cui ricadono le opere.

Gli enti diversi dai comuni e dalle province regionali, che intendono proporre l'istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati, devono fare pervenire annualmente all'Assessorato regionale del lavoro, entro e non oltre il 30 ottobre, apposita istanza di finanziamento allegato G a firma, autenticata a norma di legge, del legale rappresentante, corredata dal progetto e comprendente:

- denominazione dell'ente gestore e della sede;
- partita I.V.A. o codice fiscale;
- generalità del legale rappresentante;
- nominato del progettista;
- dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti se l'Ente abbia chiesto ed ottenuto nel decennio precedente finanziamenti per cantieri di lavoro;
- dichiarazione di fattibilità rilasciata dal progettista.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si riserva la facoltà di non inserire nel piano annuale di finanziamento i progetti presentati dagli enti, i quali non abbiano ancora regolarizzato la propria posizione amministrativa di eventuali cantieri finanziati negli anni precedenti.

L'insussistenza di dette pendenze deve

risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente gestore di cui all'allegato G.

2) DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI FINANZIAMENTO

Progetto delle opere e dei lavori da eseguire contenente:

- corografia della zona con l'indicazione dell'opera;
- relazione generale;
- elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche speciali e strutturali dei lavori;
- computo metrico estimativo;
- particolari costruttivi;
- planimetrie;
- calcolo delle fondazioni e delle strutture in cemento armato, per le quali necessiterà il relativo nulla osta rilasciato dall'ufficio del Genio civile competente per territorio;
- calcolo analitico del fabbisogno della manodopera (ordinaria - qualificata e specializzata).

Il progetto dovrà essere corredato:

- dai visti, pareri, approvazioni, nulla osta ed altri atti analoghi la cui adozione da parte degli organi ed uffici competenti sia prevista dalla vigente normativa in relazione agli specifici contenuti ed alle caratteristiche delle opere da eseguire.

I progetti, in particolare, devono essere muniti del nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, qualora gli interventi da realizzare riguardino opere rientranti nelle categorie elencate dall'art. 30 della legge regionale [n. 10/93](#).

I predetti progetti ed i relativi allegati tecnici devono essere corredati dall'approvazione in linea tecnica e dalla congruità dei prezzi rilasciata dagli organi competenti per legge (art. 2 della legge regionale [n. 17/68](#), come modificato dall'art. 13 della legge regionale [n. 9/76](#)).

Specificatamente sarà necessaria l'approvazione in linea tecnica e per la congruità dei prezzi, da parte dell'ufficio del Genio civile o dell'ufficio tecnico della provincia o dell'ufficio tecnico comunale, competenti per territorio.

I progetti devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 3 e 4 della legge regionale [n. 120](#) del 13 dicembre 1983.

Inoltre per la progettazione è corrisposto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale numero [120/83](#), come modificato dalla legge regionale [n. 12/86](#), un compenso forfettario nella misura del 3% della spesa autorizzata.

3) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE

- Decreto di riconoscimento della personalità giuridica dell'ente gestore (debitamente autenticato) o certificazione recente della curia in caso di parrocchie;

- nulla osta della diocesi, o dell'organo gerarchicamente superiore se trattasi di enti diversi dalle parrocchie, con il quale si dichiara il proprio assenso alla esecuzione dei lavori;

- dichiarazione dell'autorità competente (prefettura o comune), dalla quale risulti che i lavori rivestono carattere di utilità pubblica e di interesse pubblico o sociale e che si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- idonea documentazione attestante che il firmatario della domanda è il legale rappresentante dell'ente gestore;
- atto di proprietà dell'immobile, o in mancanza, dichiarazione dell'autorità tutoria (ad es. curia in caso di parrocchie), che attesti la proprietà e la disponibilità dell'ente gestore dell'immobile interessato al cantiere - tale dichiarazione deve essere accompagnata dal certificato catastale;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di assunzione a proprio carico delle maggiori spese e degli oneri non finanziabili.

La sopracitata documentazione deve essere prodotta all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in originale o copia conforme.

4) AUTORIZZAZIONE CONSEGNA DEI LAVORI

La notifica del decreto istitutivo del cantiere all'ufficio del Genio civile o all'ufficio tecnico provinciale autorizza, nel contempo, gli enti vigilatori sopracitati ad effettuare la consegna dei lavori a seguito di presentazione da parte dell'ente gestore della seguente documentazione che, menzionata nel verbale di consegna, comprendente anche l'attestazione che il progetto è conforme al prezzario regionale, approvato con D.P. datato [23 marzo](#) 1993 ed all'analisi dei costi di cui al D.A. n. 399 del 7 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 29 maggio 1993, deve essere trasmessa, unitamente allo stesso verbale, sottoscritto oltre che dal funzionario incaricato che procede alla consegna, dal direttore del

cantiere e, ove presente, dal legale rappresentante dell'ente gestore all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:

a) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'ente gestore, di incondizionata adesione al preventivo di spesa ed alle norme di gestione;

b) nomina del personale di direzione;

c) dichiarazione, a firma del progettista, di fattibilità dei lavori previsti in progetto.

L'ente vigilatore e l'ente gestore concorderanno il giorno e la data della consegna, tenendo presente che l'effettivo inizio dei lavori deve avvenire entro e non oltre giorni 90 dalla notifica del decreto istitutivo, giusto art. 10 - comma 2°, della legge regionale [n. 9/76](#).

L'ente gestore, in base all'art. 1 della legge regionale n. 48 del 10 dicembre 1985, prima della scadenza dei termini su indicati, per comprovati motivi, può chiedere all'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione una proroga di ulteriori giorni 90.

Nel caso in cui il cantiere non dovesse iniziare entro i 90 o 180 giorni sopracitati, sarà emesso il consequenziale provvedimento di revoca del D.A. istitutivo.

Si conferma che in sede di consegna i competenti organi tecnici potranno apportare ai progetti, ed eventualmente approvare, tutte le modifiche che si rendano necessarie, facendone espressa menzione nel verbale di consegna.

Dette variazioni dovranno risultare compatibili con le caratteristiche generali e le finalità del progetto ed essere, pertanto, tali da non snaturarne i contenuti.

5) EMISSIONE 1° ACCREDITAMENTO

L'emissione del 1° accreditamento, pari al 90% delle somme ammesse a finanziamento, a favore degli enti morali, sarà effettuata da parte di questo Assessorato dopo la ricezione dei sopracitati documenti e dei seguenti:

- comunicazione di effettivo inizio dei lavori;
- verbale di selezione dei lavoratori da avviare al cantiere;
- copia verbale di aggiudicazione della fornitura dei materiali. Il relativo ribasso d'asta non potrà essere utilizzato in quanto fa' parte delle economie di gestione;
- dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa.

Fornitura dei materiali e dei servizi

Gli enti diversi dai comuni e dalle amministrazioni provinciali, per quanto concerne la fornitura dei materiali, devono osservare le procedure previste al riguardo dal loro statuto ed, in ogni caso, dovranno munirsi di almeno n. 3 preventivi di spesa rivolgendo apposito invito ad un congruo numero di ditte fornitrici in possesso dei requisiti previsti dalle leggi regionali [nn. 21/85](#) e [10/93](#).

Tra queste verrà prescelta, a mezzo di raccomandata, la ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa.

La raccomandata con la quale viene conferito l'incarico e le offerte delle ditte partecipanti dovranno essere allegate al verbale d'aggiudicazione della gara che farà parte integrante della contabilità finale.

Ditte fornitrici non possono essere quelle delle quali siano titolari o contitolari il progettista o il direttore del cantiere o rappresentanti ed amministratori degli enti gestori, essendovi incompatibilità tra tali posizioni per conflitto d'interessi.

Disposizioni comuni a tutti i cantieri di lavoro

Modalità di esecuzione

delle opere e di gestione dei cantieri

Contenuti, caratteristiche ed interventi

Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale [n. 25/93](#) prevede che attraverso i cantieri di lavoro possano eseguirsi anche lavori di manutenzione per opere di pubblica utilità.

L'apertura dei cantieri di lavoro può essere autorizzata, pertanto, oltre che per la costruzione, anche per la sistemazione e/o manutenzione di opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale.

Deve trattarsi, in ogni caso, di opere per le quali si possa effettuare il collaudo, e che siano in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente promotore. (art. 1, comma 2°, della legge regionale [n. 17/68](#)).

Non potranno essere finanziate, pertanto, opere per le quali non sia possibile effettuare il relativo collaudo, quali, ad esempio lavori di discerbature, decespugliamento, pitturazione strisce pedonali, spurgo pozzetti fognari, rappezzature strade e l'acquisto o la posa in opera di piante di qualsiasi tipo ed interventi di semplice manutenzione, periodici e ricorrenti.

Le opere di manutenzione potranno formare oggetto di finanziamento soltanto se, intervenendo su opere già esistenti, introducano modifiche e/o miglioramenti di carattere permanente e siano inequivocabilmente opere collaudabili.

Selezione ed avviamento dei lavoratori

Le operazioni concernenti la selezione dei lavoratori disoccupati da avviare ai cantieri dovranno essere espletate dopo la consegna dei lavori, della cui esecuzione l'ente gestore darà comunicazione alla competente sezione di collocamento, la quale provvederà agli adempimenti di competenza in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale [n. 120/83](#) (sostituito dall'art. 52 della legge regionale [n. 22/85](#)) e nella normativa ivi richiamata (artt. 3 e 9 della legge regionale [n. 52/69](#)), tenendo conto che, ai fini della formazione delle graduatorie, le giornate prestate nei cantieri di lavoro durante i 12 mesi antecedenti all'avviamento si considerano come giornate lavorative.

Negli avviamenti dovrà, altresì, tenersi conto della riserva prevista dall'art. 27 - comma 4° - della legge regionale [n. 27](#) del 15 maggio 1991.

I lavoratori di entrambi i sessi, avviati ai cantieri, dovranno prestare attività lavorativa per n. 7 ore al giorno e, nel caso in cui non siano in grado di effettuare i lavori ammessi a finanziamento, saranno sostituiti, su richiesta motivata del direttore del cantiere, da quelli che li seguono nella graduatoria semestrale redatta dal competente ufficio di collocamento.

Direttori ed istruttori dei cantieri

Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 10 della legge [n. 56/87](#), l'attività svolta in qualità di direttore ed istruttore di cantieri è da considerare quale attività lavorativa di carattere subordinato con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Al riguardo dovranno essere prese in considerazione, per l'applicazione del limite di 120 giorni previsto dalla citata norma, esclusivamente le singole giornate effettuate nell'ambito dei cantieri per i quali sia stato corrisposto il relativo assegno giornaliero.

I direttori e gli istruttori dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai.

Gli allontanamenti, per motivi inerenti l'attività del cantiere, devono essere annotati sul registro delle presenze.

Inoltre, i lavori, in caso di assenza giustificata del direttore, dovranno essere diretti, per quelli gestiti da comuni ed amministrazioni provinciali, da un funzionario dell'ufficio tecnico, per quelli gestiti dagli enti diversi da comuni ed amministrazioni provinciali, invece, si dovrà provvedere alla sospensione dei lavori oppure alla sostituzione temporanea del direttore.

La figura professionale dell'istruttore è prevista qualora vengono avviati al cantiere almeno n. 15 allievi.

Importo degli assegni giornalieri

e degli oneri assicurativi

L'importo degli assegni da destinare ai lavoratori disoccupati, a partire dall'1 gennaio 1994, è così riformulato, giusto D.A. del [22 giugno](#) 1994 e circolare [n. 204](#) del 12 ottobre 1994:

- lavoratori disoccupati	L. 41.680
- direttore del cantiere	L. 72.940
- istruttore	L. 62.520

Oneri assicurativi:

- lavoratori disoccupati	L. 20.000
- direttore del cantiere	L. 60.000
- istruttore	L. 60.000

Su tali importi devono corrispondersi gli assegni di famiglia e vanno operate

le ritenute di legge, ove spettanti.

La dichiarazione attestante l'effettivo impiego nel cantiere del materiale fatturato deve essere apposta dal direttore dei lavori, responsabile dell'esecuzione del progetto, sulle singole fatture.

Chiusura del cantiere, collaudo, rendicontazione

(art. 13, commi 2 - 3 - 4 - 5)

Chiusura del cantiere - Relazione consultiva finale

Gli enti gestori, il giorno di chiusura del cantiere, ne devono dare comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, trasmettendo entro i 15 giorni successivi la relazione consultiva finale dei lavori eseguiti, comprendente:

- l'indicazione delle opere e dei lavori realizzati, con la specifica delle modifiche conseguenti ad eventuali perizie di variante;

- i costi sostenuti per le singole voci di spesa, con l'indicazione di eventuali maggiorazioni di spesa rispetto al preventivo;
- il numero delle giornate di manodopera impiegate;
- le qualità e le quantità dei materiali utilizzati.

Nomina dei collaudatori

L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dopo l'acquisizione della relazione consuntiva finale, procederà alla nomina del collaudatore, al quale sarà consegnata copia di detta relazione.

Inoltre, nel richiamare in linea di massima i contenuti della circolare [n. 697](#) del 23 aprile 1993, gli incarichi di collaudo possono essere affidati soltanto:

- 1) a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, con almeno cinque anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale;
- 2) a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purchè iscritti attualmente da almeno cinque anni continuativi negli albi degli ordini professionali.

I tecnici di cui ai punti 1) e 2) devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea in ingegneria, architettura o in agronomia;
- diploma di geometra o di perito agrario.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che intendano ottenere l'iscrizione nell'albo dei collaudatori di cantieri di lavoro, possono presentare annualmente istanza a questo Assessorato dal 2 gennaio al 28 febbraio, utilizzando, a tal fine, il modello allegato alla circolare sopra citata.

Il collaudatore, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovrà dichiarare che, relativamente alle opere da collaudare, non è stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, nè fornitore dei materiali e/o dei noli.

Inoltre, non deve fare parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i lavori, nè della ditta o società che si è aggiudicata la gara per la fornitura dei materiali e/o dei noli.

Compiti dei collaudatori

I collaudatori procederanno sia alla verifica della regolarità delle opere e dei lavori eseguiti, sia al controllo della documentazione giustificativa di spesa (articolo 13 - comma 3 - 2° periodo della legge regionale [n. 25/93](#)).

Restano, conseguentemente, abrogate le norme che prevedono l'inoltro del rendiconto a questo Assessorato, posto che la verifica amministrativo - contabile della documentazione giustificativa di spesa è rimessa al collaudatore.

In particolare, il collaudatore dovrà verificare:

a) le modalità tecniche di esecuzione delle opere, allo scopo di accertare che le stesse siano state eseguite a regola d'arte e secondo quanto previsto in progetto, nonchè la sussistenza ed il contenuto di eventuali perizie di variante regolarmente approvate dagli organi competenti;

b) la consistenza e la regolarità della documentazione giustificativa relativa alle opere ed ai lavori eseguiti, per singole voci di spesa e specificatamente dei seguenti documenti:

- titoli giustificativi di spesa in originale, debitamente quietanzati con timbro e firma della ditta.

Le fatture riguardanti l'acquisto dei materiali, il trasporto, i noli etc. dovranno essere di data anteriore a quella di chiusura del cantiere e dovranno contenere i riferimenti al documento di accompagnamento dei beni viaggianti (D.P.R. n. 627/78 e successive modifiche) se non trattasi di fattura accompagnatoria, nonchè l'attestazione del direttore dei lavori che il materiale è stato fornito ed utilizzato nei cantieri;

- fogli paga vistati e quietanzati dall'ente gestore, dai percipienti e dall'ufficio di collocamento competente per territorio;

- registro delle presenze vistato dall'U.P.L.M.O., registro di cassa e registro di stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore del cantiere;

- ricevute dei versamenti previdenziali assicurativi ed erariali;

- comunicazione della tesoreria sulla chiusura del conto bancario, con la specifica degli interessi maturati e ricevuta di versamento sul c/c n. 60000/89 - fondo siciliano - ag. 1 - Banco di Sicilia di Palermo delle economie di gestione.

I collaudatori dovranno, altresì, accertare la natura e la consistenza delle somme da accreditare o da addebitare

Verbale di collaudo e nota di revisione amministrativo - contabile

Il collaudo e la verifica della documentazione giustificativa di spesa, pur se affidati allo stesso soggetto, hanno natura diversa, essendo il primo di natura tecnica ed il secondo di natura amministrativo - contabile, per cui le rispettive risultanze dovranno essere riportate in atti separati, costituiti rispettivamente dal verbale di collaudo e dalla nota di revisione amministrativo - contabile.

Entrambi i documenti devono essere trasmessi a questo Assessorato e notificati in copia all'ente promotore a firma congiunta del collaudatore e del legale rappresentante dell'ente gestore.

Le risultanze del verbale di collaudo sono da ritenersi definitive e, pertanto, non suscettibili di revisioni o modifiche in sede amministrativa.

I contenuti della nota di revisione amministrativo - contabile potranno, eventualmente, formare oggetto di riconsiderazione da parte del collaudatore a seguito di osservazione e/o deduzioni formulate dall'ente gestore, da comunicarsi allo stesso collaudatore e, per conoscenza, a questo Assessorato, entro giorni 15 dalla ricezione della predetta nota.

Le determinazioni definitive del collaudatore dovranno essere comunicate all'ente gestore e, per conoscenza a questo Assessorato, entro i successivi giorni 15.

Il collaudo deve essere redatto in conformità alla normativa vigente all'atto della visita e non all'epoca del conferimento del relativo incarico.

Restituzione somme

Gli enti gestori, entro 60 giorni dalla chiusura del cantiere, dovranno inviare a questo Assessorato la distinta bancaria relativa alla chiusura del conto, con la specifica delle somme residue e degli interessi maturati al netto della commissione bancaria massima del 2%.

Inoltre, in base all'art. 13, comma 5, della legge regionale [n. 25/93](#), devono restituire, entro giorni 30 dal compimento del collaudo, le somme afferenti le opere non ammesse a collaudo.

Contestualmente al versamento delle predette somme, quali risultano dalla nota di revisione contabile redatta dal collaudatore, dovrà operarsi il versamento nelle casse regionali dei relativi interessi maturati e/o computati a norma di legge.

Il verbale di collaudo costituisce, altresì, diffida all'ente gestore a versare le somme sopraindicate.

L'Assessorato regionale del lavoro, pertanto, allo scadere dei 30 giorni concessi per la restituzione delle somme, emetterà il relativo decreto di addebito e recupero.

La documentazione attestante i predetti versamenti dovrà essere allegata al rendiconto e menzionata in calce alla nota di revisione.

Qualora da parte degli enti gestori vengano avanzate osservazioni e/o deduzioni in ordine ai contenuti della nota di revisione, il predetto termine di trenta giorni decorrerà dalla comunicazione delle ulteriori, definitive determinazioni del collaudatore.

L'instaurazione del contraddittorio, in ordine alle valutazioni formulate dai collaudatori relativamente all'esame della documentazione giustificativa di spesa, comporta l'interruzione del termine di prescrizione di cui sopra.

Pagamento spese di collaudo

L'Assessorato regionale del lavoro procederà alla liquidazione ed al pagamento delle spese di collaudo, in conformità alle vigenti tariffe professionali, soltanto previa presentazione da parte del collaudatore del verbale di collaudo, corredato dalla nota di revisione amministrativo - contabile, nonchè della parcella redatta in base alle disposizioni contenute nell'allegato "E" per gli architetti, gli ingegneri e i dottori agronomi e nell'allegato "F" per i geometri ed i periti agrari.

Le parcelle di collaudo presentate da pubblici funzionari dovranno essere munite del parere dell'Ispettorato regionale tecnico, a norma del penultimo comma dell'art. 7 della legge regionale [n. 21/85](#).

Gli incarichi di collaudo devono essere assolti, improrogabilmente, entro giorni 90 dal ricevimento dei relativi atti, mentre l'accettazione, pena il decadimento dell'incarico, dovrà avvenire entro giorni 15 dalla ricezione della relativa nomina.

Ad ogni collaudatore non possono essere affidati contemporaneamente più di cinque incarichi di collaudo e, pertanto, qualora il numero degli incarichi conferiti raggiunga tale limite, potranno esserne conferiti di nuovi, sempre entro il limite complessivo di cinque, solo se siano stati espletati tutti gli incarichi già assegnati.

Adempimenti enti gestori

Gli enti gestori per le finalità di cui sopra metteranno a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorrente, autorizzando, altresì, l'accesso degli stessi presso i tesorieri per la verifica delle situazioni contabili.

I collaudatori concorderanno con gli enti gestori la data di effettuazione del collaudo e delle verifiche amministrativo - contabili.

La mancata effettuazione del collaudo e/o delle verifiche amministrativo - contabili per inadempienze, imputabili agli enti gestori potrà comportare la revoca del decreto di finanziamento, fermo restando che in tali ipotesi gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, saranno posti a carico degli enti medesimi.

Accesso dei lavoratori disoccupati ai cantieri di lavoro

(art. 15, comma 2°, della legge regionale [n. 25/93](#))

Una quota non inferiore al 50% degli avviamenti da effettuare nei cantieri di lavoro è riservata complessivamente:

- ai lavoratori privi di occupazione, iscritti da almeno 12 mesi nelle liste di collocamento;

- ai lavoratori iscritti da almeno 12 mesi nelle liste di mobilità, di cui all'art. 6 della legge regionale [n. 223](#) del 23 luglio 1991 e successive modifiche, e che non fruiscono della relativa indennità;

- ai lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate, individuate con delibera della commissione regionale per l'impiego da approvarsi da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Qualora il numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie ed inclusi nelle graduatorie superi il 50% dei posti disponibili, l'avviamento degli stessi sarà effettuato, secondo l'ordine di precedenza, oltre tale quota percentuale, costituendo la stessa, in base alla surriportata previsione legislativa, il limite minimo di riserva.

Resta, comunque, salva la riserva del 10% di cui all'art. 27 della legge regionale [n. 27/91](#).

Resta ferma, inoltre, la normativa riguardante la formazione delle graduatorie per l'avviamento ai cantieri di lavoro, di cui all'art. 6 della legge regionale [n. 120/83](#), nel testo sostitutivo introdotto dall'art. 52 della legge regionale [n. 22/85](#).

Tale normativa speciale dispone che tali graduatorie vengano formulate in conformità agli artt. 3 e 9 della legge regionale [n. 52/69](#), considerando come giornate lavorative anche quelle prestate nei cantieri di lavoro nei 12 mesi precedenti.

Il modello di domanda di partecipazione ai cantieri di lavoro, da predisporre a cura degli U.P.L.M.O. dovrà tenere conto degli elementi di valutazione sopra indicati ed essere redatto in modo da facilitare le attività di riscontro delle competenti sezioni.

Alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla documentazione consueta (copia del mod. C/1, certificato di stato di famiglia aggiornato), il certificato rilasciato dal competente U.P.L.M.O. attestante l'iscrizione nelle liste di mobilità e la relativa decorrenza, nonché l'insussistenza al diritto dell'indennità di cui all'art. 7 della legge regionale [n. 223/91](#) e successive modifiche, qualora occorra la conoscenza di tali elementi e gli stessi non figurino agli atti delle sezioni.

Gli atti di cui sopra potranno essere comprovati mediante dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della legge regionale [n. 15/68](#), salva la successiva verifica da parte delle sezioni di collocamento.

Perizie di variante

Le perizie di variante in corso d'opera saranno approvate, in linea tecnica e per la congruità dei prezzi, dagli stessi uffici che hanno approvato il progetto originario o dall'ufficio del Genio civile competente per territorio, nel caso in cui quest'ultimo l'abbia prescritta in sede di consegna o di sorveglianza.

Resta fermo che, come previsto dal 2° comma dell'art. 12 della legge regionale [n. 17/68](#), eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quelle previste nel progetto originario restano a totale carico dell'ente gestore.

Eventuali economie di spesa, a seguito di perizia di variante, non potranno essere utilizzate per lavori diversi da quelli previsti nel progetto originario.

Controlli

Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale [n. 25/93](#) conferma la validità della normativa vigente in ordine ai controlli tecnici da parte degli uffici del Genio civile sull'esecuzione delle opere progettate, indipendentemente dall'organo tecnico che ha effettuato la consegna dei lavori (art. 5 - 1° e 2° commi, della legge regionale [n. 17/68](#)), ed alla effettuazione di ispezioni amministrative e tecniche sulla conduzione dei cantieri (art. 12 - comma 1° della legge regionale [n. 9/76](#)), che la legge demanda per gli aspetti amministrativi a questo Assessorato e, per quelli tecnici, all'Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, nonché al provveditorato regionale alle opere pubbliche in particolare, l'ufficio del Genio civile, competente per territorio, oltre ad effettuare la consegna dei lavori, nel caso in cui lo ritenesse opportuno,

potrà effettuare anche un preventivo sopralluogo in sede di approvazione del progetto e fino a n. 3 visite ispettive durante la durata del cantiere.

Sanzioni

L'Assessorato regionale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 della legge regionale [n. 25/93](#), ha facoltà di sospendere l'adozione di provvedimenti di concessione dei finanziamenti richiesti qualora gli enti gestori, con riferimento ai cantieri in precedenza finanziati, non ottemperino agli obblighi previsti dai commi 2 e 5 del medesimo articolo, concernenti, rispettivamente, la presentazione della relazione consuntiva finale entro giorni 15 dalla chiusura del cantiere e la restituzione delle somme dovute alla Regione.

L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, inoltre, in casi di accertate gravi inadempienze o irregolarità, sotto il profilo tecnico e/o amministrativo, potrà procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento ed agli addebiti consequenziali.

Norme speciali

L'art. 15 della legge regionale [n. 25/93](#), facendo seguito all'art. 27 della legge regionale [n. 27/91](#), ha operato un nuovo rifinanziamento della legge regionale [n. 12/86](#), per la parte riguardante l'apertura di cantieri di lavoro destinati ai lavoratori edili disoccupati, purchè gli stessi risultino tali alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale [n. 25/93](#).

Anche per tali lavoratori opera, ai fini dell'avviamento ai predetti cantieri, la riserva di cui al comma 2° dell'art. 15 della legge regionale [n. 25/93](#).

Più in generale, ai cantieri disciplinati dalla legge regionale [n. 12/86](#) e successive modifiche, si applica per l'espresso rinvio operato dall'art. 5 di essa, la normativa in materia di cantieri e, pertanto, in quanto non sia diversamente disposto, anche quella contenuta nella legge regionale [n. 25/93](#).

I comuni interessati (Palermo, Messina e Catania), secondo quanto disposto dal D.A. [n. 906](#) del 22 settembre 1993, potranno attingere ai finanziamenti autorizzati per le finalità di cui alla legge regionale [n. 17/68](#) e successive modifiche, soltanto dopo avere utilizzato le somme messe a loro disposizione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale [n. 25/93](#), così da realizzare in via prioritaria interventi destinati esclusivamente ai lavoratori edili, tenuto conto della situazione di crisi che investe tale comparto nei maggiori centri della Sicilia.

Pertanto, dato l'alto tasso di disoccupazione attualmente esistente nelle province di Palermo, Catania e Messina, la somma di L. 27 miliardi di cui al D.A. [n. 1/334](#) del 20 dicembre 1993 non utilizzata nell'esercizio finanziario 1994, a richiesta dei sindaci di detti comuni, potrà essere riutilizzata nell'esercizio finanziario 1995 in conformità a quanto stabilito con il D.A. sopracitato.

Per quanto non espressamente evidenziato nella presente si rinvia a quanto previsto dalla normativa vivente.

L'Assessore: DRAGO

**ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE**

CIRCOLARE 26 marzo 1998, n. 304.

Nuove disposizioni in materia di affidamento di incarichi di collaudo e di pagamento delle parcelle ai collaudatori dei cantieri di lavoro (art. 13, legge regionale n. 17/68, legge regionale n. 25/93, circolare 14 febbraio 1995, n. 212).

Alla Presidenza della Regione

Ufficio di Gabinetto

Alle Amministrazioni comunali

Alle Province regionali

All'Ispettorato tecnico regionale

dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici

Agli Enti gestori dei cantieri di lavoro

Ai Gruppi di lavoro XI e XII

Cantieri di lavoro, 1^a Dir.

Agli Ordini professionali degli architetti

Agli Ordini professionali degli ingegneri

*Agli Ordini professionali dei dottori agronomi
e forestali*

Ai Collegi professionali dei geometri

Ai Collegi professionali dei periti agrari

Con la presente circolare si impartiscono nuove disposizioni in ordine al conferimento, all'espletamento dell'incarico di collaudo ed alle modalità di pagamento delle parcelle da corrispondere ai collaudatori, modificative di quelle previste nella circolare n. 212 del 14 febbraio 1995 adeguate al sistema normativo in vigore.

1. Nomina dei collaudatori

L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, scaduti i termini per la presentazione della relazione consuntiva finale (art. 13, legge regionale n. 25/93: 15 giorni dalla chiusura dei lavori), e decorsi inutilmente

ulteriori 15 giorni potrà procedere alla nomina del collaudatore.

Gli incarichi di collaudo possono essere conferiti soltanto a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, o a tecnici liberi professionisti inseriti nell'elenco dei collaudatori dei cantieri di lavoro, anche ai sensi dell'art. 3, 2° comma del decreto 3 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 11 ottobre 1997, n. 56).

La nomina avverrà col criterio della rotazione scorrendo l'elenco. Ad ogni collaudatore non possono essere conferiti contemporaneamente più di tre incarichi di collaudo. Il conferimento di nuovi incarichi sarà possibile solo dopo che siano stati espletati tutti gli incarichi già assegnati.

Il collaudatore, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovrà dichiarare, con firma autenticata a norma di legge, che, relativamente alle opere da collaudare, non è stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli, né legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli (art. 16, legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4).

Sarà cura dell'Assessorato regionale del lavoro inoltrare al collaudatore la documentazione in proprio possesso necessaria al collaudo del cantiere. Eventuale documentazione mancante sarà acquisita dal collaudatore direttamente dall'ente gestore. Per le finalità di cui sopra gli enti gestori metteranno a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorrente, autorizzando, altresì, l'accesso degli stessi presso i tesoriери per la verifica delle situazioni contabili. I collaudatori concorderanno con gli enti gestori la data di effettuazione del collaudo e delle verifiche amministrativo-contabili. La data del collaudo dovrà risultare da apposita notifica telegrafica all'ente gestore. La mancata effettuazione del collaudo e/o delle verifiche amministrativo-contabili per inadempienze imputabili agli enti gestori potrà comportare la revoca del decreto di finanziamento, fermo restando che in tali ipotesi gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, saranno posti a carico degli enti medesimi. Si invitano, pertanto, gli enti gestori a fornire la necessaria collaborazione al collaudatore. Al termine del collaudo la documentazione sarà restituita all'Amministrazione o all'ente gestore per la parte di pertinenza.

2. Compiti dei collaudatori

Per quanto concerne i compiti dei collaudatori, si ribadiscono le disposizioni impartite con la

circolare n. 212/95, sopra citata.

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui alla circolare n. 100 del 25 novembre 1988 che fa espresso divieto agli enti di storni da una voce all'altra del preventivo, per cui in sede di collaudo i collaudatori procederanno al controllo contabile per singole voci di spesa e ammetteranno a collaudo solo importi nel limite massimo del preventivo, addebitando all'ente le somme spese in esubero rispetto alla previsione delle singole voci di spesa. Sono ammesse compensazioni sulle economie di altre voci di spesa solo per maggiori oneri delle aliquote assicurative del personale di direzione e della manodopera comune, ma non per manodopera qualificata e/o specializzata.

Le varianti rispetto al progetto finanziato possono essere ammesse a collaudo, purché risultino approvate preventivamente dallo stesso ente che ha approvato il progetto o dal Genio civile. Ove il collaudatore, in sede di revisione amministrativo-contabile, riscontri nella contabilità finale lavori di modesta entità, in eccedenza a quelli progettati e finanziati, li può ammettere a pagamento solo se li riconosce indispensabili ai fini della funzionalità dell'opera purché, per l'esecuzione dei lavori anzidetti, siano state utilizzate le somme disponibili per eventuali economie realizzate all'interno della stessa voce di spesa. Il riconoscimento finale di dette somme è comunque subordinato all'approvazione dell'Assessorato.

Se, ad esempio, si sono realizzate economie su materiali, noli e trasporti, e si sono utilizzate somme di modesta entità, contabilizzate dal direttore dei lavori, per l'acquisto di materiale, in eccedenza rispetto al previsto, per l'esecuzione di lavori indispensabili per la funzionalità dell'opera, il collaudatore può liquidare le suddette somme condizionandone il pagamento all'approvazione dell'Assessorato.

Le fatture per materiali, noli ecc. devono essere di data anteriore a quella di chiusura del cantiere.

Nei casi di fatturazione posticipata per irregolarità fiscali commesse dal fornitore e non imputabili all'ente, il collaudatore valuterà ogni elemento di fatto onde determinare se la fornitura del materiale effettivamente sia avvenuta nel corso dei lavori del cantiere.

A tal fine possono soccorrere regolari bolle di accompagnamento per documentare il tempo della consegna.

3. Verbale di collaudo e nota di revisione amministrativo-contabile

Sull'argomento si ribadiscono le disposizioni contenute nella circolare n. 212/95.

E' fatto obbligo al collaudatore di notificare all'ente gestore a mezzo raccomandata con avviso di ricezione del verbale di collaudo e della nota di revisione amministrativo-contabile.

Si ricorda che le risultanze del verbale di collaudo, che è approvato dall'Assessorato del lavoro con l'emissione del provvedimento di addebito, l'emissione del mandato a saldo o l'archiviazione della pratica, sono da ritenersi definitive e non suscettibili di revisioni o modifiche in sede amministrativa. Fintantoché l'Assessorato del lavoro non emette i provvedimenti suddetti, se non approva il verbale di collaudo può disporre un nuovo collaudo (art. 117, R.D. 25 maggio 1895).

4. Pagamento delle spese di collaudo

L'Assessorato regionale del lavoro procederà alla liquidazione ed al pagamento delle spese di collaudo in conformità agli schemi di parcella allegati alla presente circolare, previa presentazione da parte del collaudatore del verbale di collaudo, corredato dalla nota di revisione amministrativo-contabile, dei documenti comprovanti le avvenute notifiche di cui ai punti 1 e 3, nonché della parcella vistata dagli organismi competenti (ordini e collegi professionali per i liberi professionisti, I.R.T. per i pubblici dipendenti).

Le parcelle devono essere redatte in base alle disposizioni contenute nell'allegato A per gli ingegneri e architetti, nell'allegato B per i dottori agronomi e forestali e nell'allegato C) per i tecnici diplomati (geometri e periti agrari).

Le nuove modalità di compilazione delle parcelle (schemi A, B e C allegati alla presente circolare) si applicano ai collaudi il cui incarico sarà conferito ai collaudatori in data successiva alla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, mentre per le parcelle che si riferiscono ad incarichi conferiti anteriormente alla presente circolare continuano ad applicarsi le modalità previste nel disciplinare sottoscritto dal professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico (schemi E ed F allegati alla circolare n. 212/95). Della suddetta circostanza gli ordini, i collegi professionali e l'Ispettorato regionale tecnico dovranno tenere conto per le vidimazioni di competenza richiedendo al professionista la nota di conferimento dell'incarico ed il relativo disciplinare.

Gli incarichi di collaudo devono essere assolti improrogabilmente entro 90 giorni dal ricevimento dei relativi atti, a pena di revoca dell'incarico, mentre l'accettazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della relativa nomina. Il rifiuto dell'incarico o il

ritardo immotivato di uno degli adempimenti sopra detti, decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, comporterà l'automatica e definitiva cancellazione dall'elenco dei collaudatori dei cantieri di lavoro.

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia alla circolare n. 212/95.

Le disposizioni in contrasto con la presente circolare sono abrogate.

L'Assessore: BRIGUGLIO

INGEGNERI E ARCHITETTI

All'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

Via G. Pernice n. 5 - 90144 PALERMO

Parcella n.

Cognome e nome nato a il / /
 indirizzo c.a.p. comune
 professione (se publ .dip.: P.A.) tel.
 uff. distr. imposte (partita I.V.A. [.....])
 codice fiscale [.....] cassa previdenza: si/no

COMPETENZE E ONORARI DOVUTI PER IL COLLAUDO DEL CANTIERE DI LAVORO N.

Ente gestore:
 lavori di
 in località collaudo effettuato in data / /
 importo dei lavori finanziati: L.

* Percentuale per L. : 0, %; Percentuale per L. : 0, %

Calcolo per interpolazione: percentuale calcolata = 0, %

A) Competenze di collaudo:

percentuale calcolata x importo dei lavori finanziati = L.

B) ** Maggiorazione per opere di manutenzione (max 50% A) %L. = L.

C) Revisione amministrativo contabile:

n. vacanze (max 6) x compenso per vacanza = L.

D) *** Rimborso spese a percentuale (su A+B+C) % L. = L.

E) Importo totale competenze (imponibile) **Sommano** L.

F) Cassa previdenza (se soggetto) (su voce E) % L. = L.

G) Imponibile I.V.A. **Sommano** L.

H) **** I.V.A. (20%) (su voce G) 20% L. = L.

H) Ritenuta d'acconto (20%) (su voce E) 20% L. = - L.

Restano L.

I) Tassa ordine L.

L) Bollo di quietanza - L. **2.500**

Totale netto L.

(Luogo e data)

Firma

* Le percentuali devono essere adeguate, caso per caso all'importo con riferimento alla tabella C, senza riparto della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti.

** La manutenzione, sistemazione o ristrutturazione devono risultare nel progetto.

*** Decreto Assessorato regionale lavori pubblici del 10 luglio 1986; 30% per collaudo nella stessa provincia di residenza del professionista, 40% per collaudo nella provincia limitrofa, 50% se provincia non limitrofa, 60% per collaudo nelle isole minori.

**** I collaudatori esenti da I.V.A. devono specificarlo di volta in volta in ogni parcella.

